



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA

Prot. n.428 del 15.04.2024

**Ai CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI di
CALTANISSETTA,**

ENNA,

GELA

E p.c.

ALLE CANCELLERIE (PENALI)

AI GIUDICI TOGATI

OGGETTO: art. 37 bis del DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 >modalità di deposito telematico delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello stato e al difensore d'ufficio ai sensi del DPR 115/2002

In riferimento al suddetto oggetto, tenuto conto che ancora vengono presentate nelle Cancellerie penali, nonostante le indicazioni riportate anche all'interno del precedente sito web di questo Tribunale, istanze di liquidazione in cartaceo, giova ricordare che l'art. 37 bis del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto (e regolato) la modalità di deposito telematico delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello stato e al difensore d'ufficio ai sensi del DPR 115/2002.

La novità riguarda l'estensione dell'uso dell'applicativo SIAMM, dedicato alla gestione delle richieste pervenute tramite il Portale LSG (già in uso da anni in Corte di Appello) per tutti gli uffici giudiziari.

I difensori (patrocinio a spese dello Stato, difensore d'ufficio e dell'irreperibile) dovranno, pertanto, procedere a registrarsi sulla piattaforma LSG GIUSTIZIA SIAMM liquidazioni spese di giustizia, raggiungibile dal sito www.giustizia.it, servizi on line/liquidazioni spese di giustizia oppure direttamente attraverso il portale <https://lsg.giustizia.it> e quindi compilare il form per caricare l'istanza di liquidazione.

In particolare,

I

Le **ISTANZE DI LIQUIDAZIONE NEI CASI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** possono essere presentate dai Difensori sia in udienza che fuori udienza, nei modi che seguono:

a) Per le **ISTANZE DI LIQUIDAZIONE IN UDIENZA:**

- quando si tratti di *TRATTAZIONE CARTOLARE*, dopo aver creato l'istanza web nella piattaforma SIAMM sarà possibile trasmettere l'allegato contenente l'istanza di liquidazione con numero progressivo "IW" unitamente alle conclusioni scritte all'indirizzo ...
- quando si tratti di *TRATTAZIONE IN PRESENZA* il difensore dovrà avere con sé la stampa dell'istanza già caricata su SIAMM, indicando il numero progressivo dell'istanza web (ad es.

IW123456); in mancanza la decisione sulla stessa sarà differita ad un momento successivo all'udienza.

b) Per le **ISTANZE DI LIQUIDAZIONE FUORI UDIENZA** sarà invece sufficiente caricare l'istanza su SIAMM dopo che il procedimento di cui trattasi sarà concluso. Sarà cura della cancelleria scaricare puntualmente le istanze dalla piattaforma al fine di valutarne la completezza ed inviarle al relatore per la decisione.

NB IN ENTRAMBI I CASI IL DIFENSORE DOVRA' AVER CARICATO IN VIA PRIORITARIA L'ISTANZA SULLA PIATTAFORMA SIAMM E QUESTA DOVRA' CONTENERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DI SEGUITO:

- **ISTANZA** contenente breve descrizione dell'attività svolta con indicazione chiara e puntuale dei dati dell'assistito e dei numeri di registro del procedimento, anche specificando ove possibile se si tratti di istanza di liquidazione in previsione di un'udienza già svolta o ancora da svolgersi

- **NOTA SPESE*** recante le fasi per cui viene chiesta la liquidazione e tenendo presente che, salvo comprovate ragioni procedurali, le fasi già liquidate in favore di altro difensore del medesimo assistito nel medesimo procedimento non possono essere nuovamente richieste.

- **DECRETO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO*** correttamente acquisito con l'indicazione in evidenza dei numeri di registro e dell'autorità che l'ha emessa, tenendo presente che, qualora l'assistito abbia più procedimenti a suo carico sarà necessario proporre istanza di ammissione al gratuito patrocinio per ognuno di questi; a tal fine si prega di verificare la corrispondenza dei numeri di registro.

- **AUTOCERTIFICAZIONE** comprovante l'iscrizione del difensore al Registro Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato o riscontro della stessa (decreto di ammissione al GP recante il nome del difensore che chiede di essere liquidato, istanza di ammissione al GP, attestazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza).

- **VERBALE D'UDIENZA E DISPOSITIVO** (se il procedimento è già stato deciso, solo nelle liquidazioni fuori udienza) possono essere allegati all'interno dell'istanza in modo da consentire alla cancelleria di evadere più rapidamente un maggior numero di pratiche.

II

Le **ISTANZE DI LIQUIDAZIONE PER DIFESA D'UFFICIO** (ex Art. 116 T.U. DPR 115/02) / **DIFESA DI IMPUTATO IRREPERIBILE DI FATTO E DI DIRITTO** (ex Art. 117 T.U. DPR 115/02) verranno liquidate esclusivamente fuori udienza ed il deposito delle stesse dovrà essere effettuato su SIAMM avendo cura di allegare tutta la documentazione prescritta di seguito:

- **ISTANZA** recante breve descrizione dell'attività svolta con indicazione chiara del nominativo dell'assistito, i dati del procedimento e la natura della difesa svolta nonché dei nominativi degli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi e un loro recapito al fine di consentire a questo ufficio di svolgere gli adempimenti ex Art. 118 comma 2, DPR 115/2002 (diversamente sarà necessaria una dichiarazione del difensore che ne specifichi la condizione di minore non accompagnato etc.)

- **NOTA SPESE*** recante le fasi per cui viene chiesta la liquidazione e tenendo presente che, salvo comprovate ragioni procedurali, le fasi già liquidate in favore di altro difensore dello stesso assistito all'interno del medesimo procedimento non possono essere nuovamente richieste. - **VERBALE D'UDIENZA E DISPOSITIVO** del procedimento già deciso

- **DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL TENTATIVO DI RECUPERO DEL CREDITO** presso l'assistito nelle istanze di liquidazione per **DIFESA D'UFFICIO** o quella comprovante le **RICERCHE SVOLTE** nelle istanze di liquidazione per la **DIFESA DELL'IRREPERIBILE (DI FATTO)**; **PRONUNCIA DELL'AUTORITA' CHE HA RILEVATO L'IRREPERIBILITA** dell'imputato per le istanze relative alla **DIFESA DELL'IRREPERIBILE DI DIRITTO**

NB PER QUESTO TIPO DI ISTANZE E' SUFFICIENTE CARICARE LA DOCUMENTAZIONE SU SIAMM E NON E' PREVISTA LIQUIDAZIONE IN UDIENZA; NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE PERVENUTE ALL'UFFICIO IN ALTRI MODALITA'

III

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Al fine di consentire a questo ufficio di lavorare in modo fluido, ordinato ed efficiente la grande mole di istanze di liquidazione trasmessa giornalmente, i difensori richiedenti sono invitati a depositare la documentazione prescritta evitando ritardi, omissioni, imprecisioni e qualsiasi altro fattore da cui possa derivare un aggravio immotivato del procedimento di lavorazione. Si prega inoltre di scansionare la documentazione in maniera chiara ed ordinata. E' altresì importante è che i numeri di registro siano indicati e riportati in modo corretto sia all'interno del Portale SIAMM che all'interno della documentazione cartacea presentata in udienza. In caso di mancanza di uno o più documenti indispensabili alla corretta lavorazione della pratica (quelli indicati con *) l'istanza sarà rifiutata in via preliminare su SIAMM; in tutti gli altri casi si propenderà ad una richiesta di documentazione integrativa che dovrà essere evasa tempestivamente all'indirizzo.

Si raccomanda pertanto di non trasmettere l'istanza via pec ovvero in cartaceo se già presente nel SIAMM.

Distinti saluti

Il Presidente

Dr. Umberto Zingales

